



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO AVVOCATURA
DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**



(Approvato con delibera del Presidente n. 74/2024)



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO AVVOCATURA

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Provinciale di Vibo Valentia, la disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il conferimento, nell'interesse e per conto della Provincia, degli incarichi legali ad avvocati esterni, rispetto all'impiego di funzionari in organico.

Art. 2

Definizione Avvocatura

L'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia è costituita dagli Avvocati della Struttura Autonoma dell'Ente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed assunti in tale profilo professionale a seguito di pubblico concorso, o procedura di mobilità, i quali, al fine indicato, sono iscritti nell'Elenco Speciale - previsto dall'art. 3 del R.D. L. 27.11.1933, n. 1578, convertito in legge 22.01.1934, (ora art. 18 L. n.247/2012) - degli Avvocati degli Enti Pubblici di cui all'art. 23, comma 1, L. 247/2012, annesso all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

Essi assumono la denominazione di Avvocati dell'Ente, fanno parte del ruolo legale e sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore della Provincia di Vibo Valentia ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli affari giudiziari sono fra loro ripartiti ed affidati con equità dal Coordinatore e/o dal Dirigente.

Art. 3

Direzione Avvocatura

Annulato Sentenza Tar Calabria Reg.Ric. 551/2023.

Art. 4

Struttura Amministrativa di supporto

L'Avvocatura Provinciale si avvale del supporto del personale amministrativo ed ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

I servizi amministrativi dell'Avvocatura hanno le seguenti funzioni:

- possono ricevere tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante ed agli Avvocati costituiti;
- si occupano della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
- curano la fascicolazione anche telematica dei giudizi pendenti;
- si occupano della gestione cartacea di ogni giudizio da istruirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- richiedono e ricevono, sulla base dell'indicazione dell'avvocato assegnatario della pratica, dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
- redigono le proposte di delibere che autorizzano a stare in giudizio, predisponendo anche le relative procure, nonché le proposte di determinazioni dirigenziali di competenza;
- curano la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

I servizi amministrativi sono altresì responsabili unitamente all'avvocato affidatario della pratica della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.

Le direttive per il funzionamento dei servizi amministrativi sono impartite dal responsabile della struttura.

Art.5

Principi di autonomia

Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, dagli organi istituzionali e burocratici.

Gli Avvocati, nell'espletamento della funzione di patrocinio dell'Ente, non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai funzionari/ dirigenti dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.

L'Amministrazione provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale e alla funzione professionale svolta come previsto dall'art. 23 della L. n. 247/2012 (nuovo ordinamento professionale).

L'articolazione lavorativa professionale degli Avvocati, nel rispetto dell'orario settimanale previsto dal vigente C.C.N.L. e nel raccordo con gli altri uffici dell'Ente, si realizza in piena autonomia, senza vincoli di articolazione oraria tanto all'interno dell'Ente che al suo esterno per l'espletamento degli incarichi affidati, garantendo la rilevazione automatica delle presenze nei giorni e negli orari di presenza presso la sede dell'ente.

Art.6

Attribuzioni e compiti dell'Avvocatura Provinciale

Agli Avvocati dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia sono attribuite le funzioni inerenti lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali:

- Contenzioso;
- Consulenza;
- Attività di studio e documentazione;
- Generale competenza legale.

Art.7

Contenzioso

L'Avvocatura Provinciale assume la rappresentanza e la difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi gli Organi di Giurisdizione Costituzionale, Amministrativa, Ordinaria civile e penale, arbitrale e tributaria, nonché agli Organismi di Mediazione e Negoziazione.

L'Avvocatura Provinciale potrà richiedere la nomina di periti di parte, consulenti ed esperti nei casi nei quali ne ravvisi la necessità o opportunità.

Art.8 Consulenza

L'Avvocatura fornisce, a richiesta del Presidente dell'Ente, del Consiglio e dei Dirigenti, la consulenza legale per chiarire e risolvere in via breve e nei casi più importanti per iscritto, dubbi e quesiti di puro diritto e de particolare complessità, fermo restando che la decisione finale sui casi sottoposti è esclusiva prerogativa degli organi e\o funzionari competenti.

L'Avvocatura inoltre, compatibilmente con l'attività giudiziale affidata, può essere chiamata a valutare ed a prestare assistenza nella predisposizione di progetti di regolamenti, transazioni, contratti e convenzioni, ovvero a collaborare per la risoluzione di questioni giuridicamente rilevanti.

Art. 9

Attività di studio e documentazione

In applicazione del "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ordine di appartenenza, tutti gli Avvocati che compongono l'avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi organizzati dai soggetti preposti, in ogni caso secondo il principio di massima economicità.

Art.10

Generica competenza legale

L'Avvocatura Provinciale provvede in generale alla trattazione degli affari legali nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione, secondo le richieste del Presidente, sempre nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza di cui al precedente art. 5.

Art. 11

Posizioni funzionali

Nell'ambito dell'Avvocatura Provinciale sono previste le posizioni funzionali di Avvocato Coordinatore (solo nel caso di più avvocati preposti alla Struttura) e di Avvocato.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, l'Avvocato Coordinatore, se nominato, sovrintende alla struttura amministrativa dell'avvocatura, impartendo le opportune disposizioni organizzative; vigila sull'ufficio e sul personale assegnato all'Avvocatura fornendo le necessarie istruzioni generali e particolari; concorda con gli altri legali le direttive di tipo organizzativo inerenti la trattazione degli affari contenziosi e consultivi al fine di garantirne l'unità di indirizzo ed il coordinamento della struttura; assegna a sé ed agli altri avvocati dell'Ente le pratiche e le cause promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra gli avvocati.

Art.12

Assegnazione del patrocinio e delle consulenze

L'Avvocatura opera in modo unitario, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza riconosciuta per legge a ciascun avvocato.

La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa che consultiva, viene assegnata a ciascun avvocato secondo il criterio dell'alternanza, assicurando

un'equilibrata ed equa suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale, con parità di trattamento. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta solo quando la complessità della questione lo richieda. In tali casi all'avvocato dell'Ente può, secondo la valutazione discrezionale del Presidente, essere associato un avvocato esterno del libero foro.

Art.13

Dotazione dell'Avvocatura Provinciale

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.6 e per l'attuazione del processo telematico all'Avvocatura Provinciale deve essere attribuita un'adeguata strumentazione; essa deve, pertanto, trovare collocazione in locali idonei e fruire di un servizio di biblioteca e/o banche dati, di validi supporti informatici, di scanner e di una efficiente segreteria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art.14

Conferimento incarichi esterni

Ove a causa dell'inesistenza o vacanza organica di specifiche figure professionali, l'Amministrazione debba ricorrere a prestazioni d'opera intellettuale, la stessa può procedere mediante conferimento di incarichi a legali esterni a norma del presente regolamento. Parimenti può procedere anche in tutti quei casi in cui l'Avvocato interno non possa espletare tali incarichi nei tempi richiesti a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro, ovvero nei casi di particolare complessità e specialità della materia o sua rilevanza per le possibili ricadute finanziarie per l'Ente che consigliano di avvalersi di legali del libero foro particolarmente qualificati e/o con esperienza ultradecennale e specialistica (materia espropriativa, societaria, tributaria, contrattuale risarcitoria, se connotata da profili di evidente e rilevate complessità, ecc.).

Art. 15

Atti di conferimento di incarichi professionali esterni e coordinamento degli Uffici

Al conferimento degli incarichi professionali esterni si provvede con delibera adottata discrezionalmente dal Presidente, anche sulla scorta di sommaria istruttoria compiuta dalla Struttura ordinariamente preposta alla trattazione della pratica non contenziosa. Nella deliberazione si darà atto della sussistenza dei presupposti per l'affidamento dell'incarico esterno.

A tal fine è previsto la formazione di una short list di professionisti, da aggiornare con cadenza annuale previa manifestazione di interesse da pubblicare di norma entro il mese di gennaio di ogni anno. L'iscrizione in tale elenco avviene su domanda dell'interessato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, che si uniformerà ai principi dell'evidenza pubblica, di parità di trattamento, uguaglianza, pari opportunità, imparzialità, trasparenza, buon andamento e dietro presentazione di curriculum vitae e professionale. Il conferimento degli incarichi avverrà a rotazione, preferibilmente sulla base di tale short list e sarà disciplinato da apposita convenzione in cui saranno indicati l'oggetto dell'incarico nonché i criteri dell'onorario che sarà corrisposto.

Art. 16

Corresponsione compensi professionali, c.d. "procuratorie"

Gli Avvocati dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico aggiuntivo, legato all'andamento positivo del contenzioso.

Il presupposto del diritto alla percezione delle procuratorie di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578 è costituito da una "sentenza favorevole". Il compenso professionale in parola va a comporre il trattamento economico complessivo dell'avvocato.

Agli Avvocati della Struttura Avvocatura, in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. Comparto Enti locali sottoscritto il 14.9.2000, spettano, solo ed esclusivamente le competenze procuratorie e gli onorari difensivi nel caso di:

- controversie giurisdizionali concluse a favore dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia con sentenza, decisione, lodo arbitrale o altro provvedimento, che pongano le spese di lite a carico della controparte; in tal caso agli Avvocati, regolarmente costituiti in giudizio, spettano i compensi nella misura globale liquidata nel provvedimento decisorio ed effettivamente recuperata ad esclusione delle spese generali ex. art. 13, comma 10, L. 247/2012 che resteranno all'Ente; per le sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, i compensi professionali per le controversie sopra specificate sono corrisposti ai sensi del comma 7 dell'art. 9 del citato D.L. 90/2014 nei limiti e fino alla concorrenza del trattamento economico complessivo di ciascun Avvocato.
- nel caso di pronunce favorevoli con compensazione integrale delle spese di giudizio, oppure senza statuizione al riguardo, agli avvocati interni è dovuta la liquidazione dei compensi variabili per come determinati in sede di contrattazione collettiva;
- la somma eccedente il suddetto trattamento economico complessivo viene lasciata al bilancio dell'ente;

La corresponsione dei compensi dovrà avvenire con liquidazione semestrale e con pagamento entro il 31 agosto relativamente al 1° semestre e il 28 febbraio dell'anno successivo per il 2° semestre.

Art. 17

Ripartizione interna

All'interno della Struttura Avvocatura, gli onorari difensivi di cui all'art. 16 lett. a, saranno liquidati in favore degli Avvocati che risultino regolarmente costituiti in giudizio, solo previo recupero degli stessi.

Le competenze procuratorie di cui alle lettere a) e b) dell'art.16, saranno suddivise secondo il seguente prospetto:

- all'avvocato (anche se Coordinatore) singolo assegnatario della procedura il 60%;

- a tutti gli altri legali (compreso il Coordinatore) del settore il rimanente 40%;
- nel caso di costituzione in giudizio di due o più legali (compreso il Coordinatore) agli stessi spetterà l'80% da suddividere in parti uguali;
- a tutti gli altri legali (compreso il Coordinatore) della Struttura il rimanente 20%;
- Non ha diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, il personale collocato in posizione di fuori ruolo. Non si ha inoltre diritto al riparto per tutto il tempo trascorso in aspettativa, a disposizione o in congedo straordinario, tranne i casi appositamente stabiliti dalla legge. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Art. 18

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 16 lett. b), troverà copertura finanziaria nella disponibilità del bilancio degli esercizi di riferimento.

Il Responsabile della Macrostruttura n.2 AA.FF. provvede, con propria determina, a liquidare gli onorari difensivi di cui all'art. 16 lett.a), nella misura determinata dall'Autorità Giudicante ed effettivamente recuperata da controparte.

Le competenze procuratorie ex art. 16 lettera b) saranno liquidate dal Responsabile della Macrostruttura n. 2.

Le risorse di cui al presente articolo sono inserite nel fondo per le risorse decentrate dei dipendenti.

Art.19

Correlazione tra compensi legali e retribuzione di risultato

Annulato Sentenza Tar Calabria Reg.Ric. 551/2023.

Art. 20

Norme Finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Presidente della Provincia di Vibo Valentia.

Da tale data cessano di avere efficacia le precedenti norme regolamentari dettate in materia.